

Sentenza n. 38 depositata il 15 marzo 2021

Materia: Concorrenza

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione **dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: **Legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 15**, recante “Modifiche dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n.9 (Legge di stabilità regionale 2015)”, **art. 1, comma 1**

Legge della Regione Molise 30 dicembre 2019, n.22, recante “Disposizioni modificative della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale)”, **art.3, comma 2**

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale **dell'art. 1, comma 1** della legge della Regione **Molise n.15 del 2019**

Dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale **dell'art. 3, comma 2**, della legge della Regione **Molise n. 22 del 2019**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale su due leggi della Regione Molise; e, vertendo i due relativi ricorsi su disposizioni connesse per materia sulle quali sono state proposte identiche censure, gli stessi ricorsi sono stati riuniti ed esaminati congiuntamente dalla Corte costituzionale.

In un primo ricorso viene impugnata la l.r. n.15 del 2019, il cui art. 1, comma 1, modifica l'art. 7 comma 3, della precedente l.r. n.9 del 2015.

L'intervento regionale di modifica legislativa può essere sinteticamente descritto nel modo seguente: **il comma 3, dell'art. 7 della l.r. n.9 del 2015** dispone una procedura per favorire una nuova rete integrata dei servizi minimi di trasporto in ambiti territoriali comprensivi di più Comuni, prevedendo, in caso di mancata aggregazione, la possibilità che i singoli Comuni provvedano singolarmente ad effettuare la gara per l'affidamento dei servizi di ambito comunale. Lo stesso comma dispone, inoltre, che i Comuni, in forma associata, o comunque singolarmente, “sono obbligati ad effettuare le procedure previste dalla vigente normativa e a pubblicare il bando di gara entro il 1° settembre 2017”.

L'impugnato art. 1, comma 1, della l.r. n. 15 del 2019, sostituendo il termine di scadenza originario con la previsione del 31 dicembre 2020, sposta in avanti il termine di scadenza dell'adempimento

degli obblighi di pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale.

Per il ricorrente, l'intervento regionale, che apporta la modifica normativa che sposta in avanti il suddetto termine di scadenza, confermando la validità dei contratti di affidamento dei servizi di trasporto locale già in essere fino al 31 dicembre 2020, per un verso viola l'art. 117, primo comma, Cost., per il contrasto della disposizione impugnata (art. 1, comma 1, della l.r. n.15/2019) con l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, ai sensi del quale, gli Stati membri debbono conformarsi alla disciplina europea che prevede l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale con la procedura di gara pubblica entro il termine ultimo del 3 dicembre 2019; per altro verso - disciplinando il legislatore regionale l'affidamento dei servizi di trasporto locale, afferente alla materia della concorrenza – viola l'art. 117, comma secondo, lettera e), che riserva, per finalità di tutela, tale materia in via esclusiva al legislatore statale.

La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso, affermando l'erroneità della tesi regionale che la questione di costituzionalità fosse basata su una ricostruzione interpretativa del tutto ipotetica, evidenziando il carattere non espresso ma reale della possibilità della proroga degli affidamenti in essere a seguito dello spostamento del termine di scadenza dell'adempimento dell'obbligo di affidare tramite gara pubblica.

Nel giudizio di merito è stata data precedenza all'esame della questione sulla violazione da parte del legislatore regionale della competenza legislativa riservata allo Stato in materia di concorrenza (art.117, comma secondo, lett.e), Cost.).

E' stato riconosciuto dalla Corte che, in concomitanza dello spostamento al 31 dicembre 2020 del termine dell'adempimento dell'obbligo di procedere agli affidamenti con gara pubblica, si sono verificati casi di conservazione degli affidamenti esistenti e di nuovi affidamenti diretti, pratiche contrastanti con il principio della libera concorrenza tutelato dalla Costituzione anche con la riserva di legge statale di disciplina della materia.

La Corte ha riaffermato principi ormai consolidati nella giurisprudenza costituzionale che ascrivono alla materia 'tutela della concorrenza', *“qualunque intervento normativo di proroga delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale già in essere, tenuto conto della diretta incidenza sul mercato di riferimento...[] non è pertanto consentito al legislatore regionale stabilire il rinnovo o la proroga automatica alla scadenza di concessioni di servizio di trasporto pubblico...[] determinando una disparità di trattamento tra operatori economici. Se disposte dal legislatore regionale, esse invadono perciò la competenza del legislatore statale”* (così la sentenza n. 16 del 2021 e in modo analogo anche la sentenza n. 2 del 2014).

Per la Corte, la dichiarazione di illegittimità dell'art. 1, comma 1 della l.r. n. 15 del 2019 in riferimento al parametro della tutela della concorrenza riservata al legislatore statale ex art. 117, comma secondo, lett.e), assorbe anche la questione riferita all'art.117, comma primo.

Con il secondo ricorso viene impugnata **la l.r. n.22 del 2019, il cui art. 3, comma 2, modifica l'art. 15 della l. r. n. 19 del 2000, aggiungendo il comma 6**, che consente alla Regione Molise, nelle more delle pubblicazioni e aggiudicazioni dei bandi di gara per l'affidamento dei servi di trasporto pubblico locale, di porre in essere *“tutte le iniziative necessarie ad adeguare i contratti ponte in essere al fine di razionalizzare i costi, garantire prestazioni efficaci ed efficienti e salvaguardare i diritti patrimoniali e non patrimoniali dei lavoratori dipendenti”*.

Per il ricorrente l'adeguamento dei contratti, disposto dal comma 6 sopra riportato, implicherebbe la possibilità di proroga degli affidamenti in essere confermando quanto già censurato nel precedente ricorso sopra esposto. Per la Corte invece, l'impugnato comma 6 (dell'art. 15 della l.r. n.19 del 2000) introdotto **dall'art. 3, comma 2 della l.r. n.22 del 2019** non disciplina l'affidamento dei servizi pubblici locali di trasporto in senso di conservazione dei contratti in essere, in quanto presuppone esplicitamente l'obbligo degli affidamenti dei servizi con gara pubblica, *“ma prende semplicemente atto dei ritardi nell'attuazione di quella disciplina e si preoccupa di migliorare il contenuto dei contratti in corso, in attesa dell'aggiudicazione del nuovo”*.

Affermando tale interpretazione della norma impugnata, la Corte dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale.